REGOLAMENTO (CEE) N. 1106/86 DELLA COMMISSIONE

del 17 aprile 1986

che fissa, per la campagna 1985/1986, il prezzo medio del mercato mondiale e il rendimento indicativo per i semi di lino

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 569/76 del Consiglio, del 15 marzo 1976, che prevede misure speciali per i semi di lino (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 4,

considerando che un prezzo medio del mercato mondiale dei semi di lino dev'essere determinato ogni anno secondo i criteri definiti dal regolamento (CEE) n. 1774/76 del Consiglio (2);

considerando che, a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1799/76 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1977/80 (4), il prezzo medio è uguale alla media aritmetica dei prezzi del mercato mondiale menzionati nello stesso articolo e constatati settimanalmente durante un periodo rappresentativo;

considerando che il periodo più rappresentativo per la commercializzazione dei semi di lino comunitari è quello dal 2 settembre 1985 al 14 marzo 1986; che è pertanto opportuno prendere in considerazione tale periodo;

considerando che, sulla base di quanto precede, il prezzo medio del mercato mondiale per i semi di lino dev'essere fissato come indicato in appresso;

considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 569/76, l'integrazione è concessa per una produzione fissata applicando un rendimento indicativo alle superfici sulle quali il lino è stato seminato e raccolto; che tale rendimento dev'essere fissato sulla base dei criteri definiti dai regolamenti (CEE) n. 569/76 e (CEE) n. 1774/76;

considerando che, in conformità dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1799/76, gli stati membri produttori hanno comunicato alla Commissione il risultato dei sondaggi di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 2, di detto regolamento, relativi alle rese di semi all'ettaro rilevate per ciascun tipo di lino di cui agli articoli 7 e 10 bis dello stesso regolamento nelle zone omogenee di produzione; che, sulla scorta di tali dati, è opportuno determinare come in appresso specificato il rendimento indicativo per i semi di lino;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 1985/1986 il prezzo medio del mercato mondiale dei semi di lino è fissato a 25,939 ECU/100 kg.

Articolo 2

Per la campagna 1985/1986 il rendimento indicativo, nonché le relative zone di produzione per i semi di lino, sono stabiliti nell'allegato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 aprile 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 67 del 15. 3. 1976, pag. 29.
(2) GU n. L 199 del 24. 7. 1976, pag. 1.
(3) GU n. L 201 del 27. 7. 1976, pag. 14.
(4) GU n. L 192 del 26. 7. 1980, pag. 24.

ALLEGATO

Rendimento indicativo (kg/ha) e relative zone di produzione

I. LINO TESSILE

	Lino macerato non sgranato	Altro lino
Zona I	1 390	1 590
Le regioni IJsselmeerpolders e Droogmakerijen Noord-Holland nonché Noordelijk Kleigebied nei Paesi Bassi		
Zona II	1 231	1 483
1. Altre regioni dei Paesi Bassi		
2. I seguenti comuni belgi :		
Assenede, Beveren-Waas, Blankenberge, Bredene, Brugge, Damme, De Haan, De Panne, Diksmuide (senza Vladslo e Woumen), Gistel, Jabbeke, Knokke-Heist, Koksijde, Lo-Reninge, Middelkerke, Nieuwpoort, Oostende, Oudenburg, Sint-Gillis-Waas (Meerdonk solo), Sint-Laureins, Veurne e Zuienkerke		
Zona III	963	1 143
1. Altre regioni del Belgio		
2. Le seguenti regioni francesi :		
— il dipartimento Nord		
— i circondari di Béthune, Lens, Calais, St Omer e il cantone di Marquise nel dipartimento Pas-de-Calais		
— i circondari di Saint-Quantin e di Vervins nel dipartimento Aisne		
— il circondario di Charleville-Mézières nel dipartimento Ardennes		
Zona IV	878	973
Le seguenti regioni francesi :		
— i circondari di Arras, Boulogne-sur-Mer escluso il cantone di Marquise, di Montreuil nel dipartimento Pas-de-Calais		
— il dipartimento Somme		
— i circondari di Beauvais, Clermont e Compiègne nel dipartimento Oise		
Zona V	920	1 029
Le seguenti zone francesi :		
— i circondari di Rethel, Sedan, Vouziers, nel dipartimento Ardennes		
— i circondari di Laon, Soissons, Château-Thierry nel dipartimento Aisne		
— il dipartimento Marne		
— il circondario di Senlis nel dipartimento Oise		
— i dipartimenti Seine-et-Marne, Essonne, Yvelines, Val-d'Oise, Hauts-de-Seine, Seine St-Denis, Val-de-Marne, Eure-et-Loir, Loir-et-Cher, Sarthe		
— i circondari di Alençon e Mortagne-au-Perche nel dipartimento Orne		
Zona VI	—	709
Il Regno Unito		
Zona VII	754	1 085
Altre regioni della Comunità		

II. LINO OLEAGINOSO

Zona I La Francia	1 946
Zona II Il Regno Unito e la Repubblica Federale di Germania	1 792
Zona III La Danimarca	1 484
Zona IV Altre regioni della Comunità	802